

## ATTIVITA' DI PULIZIE

L'attività di pulizia di cui al D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R. n. 558/99 artt. 7 e 8, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), da presentare contestualmente al SUAP con la comunicazione unica. Devono ottenere l'abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all'art. 1, comma 1, del D.M. Industria n. 274/97 come segue:

- pulizia – complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
- disinfezione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- disinfestazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e speci vegetali non desiderate
- derattizzazione – complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
- sanificazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.

### **Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia**

Dal 2 febbraio 2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7, del 31 gennaio 2007, l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione sono subordinato al solo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti:

- a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione;
- b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;
- d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o on-line).

I requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare o legale rappresentante, qualora ne siano privi è possibile nominare un preposto alla gestione tecnica ossia un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (socio operante, dipendente, collaboratore familiare).

Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:

- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all'interno di imprese del settore, di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche)
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

**I requisiti di onorabilità** sono previsti dall'art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.